Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1901 | Roma — Martedì 12 Febbraio | Numero 36

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* | **Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi** | **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. **0.25** } per ogni linea e spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 31 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vedute le leggi vigenti sulla Pubblica Istruzione;
Veduto il R. decreto 20 ottobre 1894, che approva il Regolamento per i Ginnasi e i Licei, e le modificazioni apportate al detto Regolamento con i RR. decreti 7 giugno 1896, 11 agosto 1896, 4 luglio 1898, 14 settembre 1898, 26 gennaio 1899, 4 giugno 1899, 23 agosto 1900;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Considerata la necessità di coordinare e riunire in un nuovo Regolamento le varie disposizioni vigenti per l'ordinamento e la disciplina degli Istituti secondari classici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il nuovo Regolamento per i Ginnasi e Licei unito al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal suddetto Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Art. 2.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle stabilite dal presente Regolamento.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

GALLO.

Visto, *Il Guardasigilli:* GIANTURCO.

Regolamento per i Ginnasi ed i Licei

Capo I.
Disposizioni generali

Art. 1.

L'insegnamento secondario classico è governato dalle leggi in vigore per la Pubblica Istruzione.

Esso s'imparte per cinque anni nel Ginnasio e per tre anni nel Liceo, in conformità dei programmi governativi.

Entro i limiti di tali programmi è data facoltà a ciascun professore di svolgere la propria materia nel modo ch'egli reputerà più opportuno.

È inoltre obbligatorio l'insegnamento della ginnastica, secondo la legge 7 luglio 1878 ed il Regolamento relativo.

Art. 2.

L'orario scolastico settimanale è stabilito nell'annessa tabella *A*. Ad esso si atterrà strettamente il capo di ogni Istituto nel distribuire in ciascuna classe, d'accordo con gl'insegnanti, le ore giornaliere per ciascuna disciplina.

Nel fare tale distribuzione si osserveranno le seguenti norme: *a*) che le lezioni si dieno giornalmente in due distinti periodi, con un intervallo non minore di tre ore nella stagione invernale e di quattro nelle altre; *b*) che nessun periodo duri più di tre ore consecutive; *c*) che almeno in due giorni della settimana vi sia il solo periodo della mattina.

Il Consiglio scolastico provinciale potrà, per le peculiari condizioni dei luoghi, consentire che sia abbreviato l'intervallo tra i due periodi delle lezioni.

Art. 3.

Dei programmi didattici, approvati dal Collegio degl'insegnanti, il capo dell'Istituto invierà copia, ai primi di novembre, al R. provveditore agli studî, insieme col processo verbale delle adunanze in cui furono approvati, e con quelle osservazioni che riterrà opportune.

Il R. provveditore ne darà comunicazione al Consiglio provinciale scolastico, e li terrà a disposizione del Ministero.

Art. 4.

L'anno scolastico dura dieci mesi, dal 1° di ottobre al 31 di luglio; le lezioni incominciano il 16 di ottobre ed hanno termine il 30 di giugno.

La sessione estiva degli esami incomincia il 1° di luglio, e l'autunnale non deve oltrepassare il 15 di ottobre, senza motivi speciali, dei quali verrà informato il Ministero.

Art. 5.

Sono giorni di vacanza nell'anno scolastico:

1° tutti i giorni festivi riconosciuti dallo Stato, cioè: le domeniche, i giorni di Ognissanti, della Concezione, di Natale, il primo dell'anno, i giorni dell'Epifania, dell'Ascensione, del Corpus Domini, degli apostoli Pietro e Paolo, del Santo Patrono della città, ove ha sede l'Istituto;

2° il dì della commemorazione dei morti;

3° l'anniversario della morte di Vittorio Emanuele II;

4° il giorno natalizio del Re;

5° il giorno natalizio della Regina;

6° il giorno natalizio della Regina Margherita;

7° Altri 16 giorni assegnati complessivamente per le feste di Natale, Carnevale, Pasqua e di consuetudine locale, da ripartirsi per ogni provincia dal Consiglio scolastico, d'accordo col Presidente della Giunta di vigilanza, quando nella stessa città esista anche un Istituto tecnico.

Durante il corso dell'anno scolastico e nei giorni festivi che saranno indicati dai capi degli Istituti, gli alunni delle classi superiori dei Ginnasi e dei Licei, guidati da uno dei loro professori, dovranno di tratto in tratto, divisi in piccole squadre, visitare i musei, le gallerie e i monumenti della città o dei luoghi più prossimi.

Art. 6.

I Capi degl'Istituti cureranno che sia esattamente osservato il calendario scolastico, pubblicato in ogni provincia dal R. provveditore agli studî.

È assolutamente vietato di fare altre vacanze, oltre quelle indicate nel calendario. Ove per un caso singolare ed impreveduto il capo dell'Istituto, mancandogli il tempo di chiedere l'autorizzazione superiore, credesse necessario dare egli di sua autorità una vacanza straordinaria, dovrà avvertirne subito il R. provveditore agli studî, il quale, quando nella stessa città esista un Istituto tecnico, dovrà prendere gli opportuni accordi col Presidente della Giunta di vigilanza pel caso che la vacanza potesse estendersi anche all'Istituto.

Art. 7.

Chiuse le iscrizioni ai corsi, il capo di ciascun Istituto notifica il numero degl'iscritti al R. provveditore, il quale farà, al Ministero, quando occorra, le opportune proposte per la divisione delle classi.

Di regola, nessuna classe può avere più di quaranta alunni, salvo il disposto di leggi speciali; quando il numero sia maggiore, la classe vien divisa in due o più sezioni, e nessun insegnante può avere più di due sezioni aggiunte oltre al proprio insegnamento.

Art. 8.

Il Ginnasio deve avere una piccola biblioteca, e le carte ed i quadri murali necessari per l'insegnamento della geografia e della storia naturale. Il Liceo deve avere inoltre le carte storiche, qualche riproduzione grafica di opere d'arte ed un sufficiente museo di storia naturale ed un gabinetto di fisica e chimica.

Nel gabinetto deve esservi sempre un condotto di acqua ed uno di gaz e, ove sia possibile, deve esser messa a disposizione del professore anche una corrente elettrica.

I locali dell'Istituto non debbono essere adibiti ad altro uso che quello scolastico.

Capo II.
Collegio dei professori

Art. 9.

Gl'insegnanti in ogni Ginnasio e in ogni Liceo costituiscono il Collegio dei professori, che è convocato e presieduto dal direttore o dal preside, e, in casi di assenza, da chi ne fa le veci; segretario del Collegio è il professore più giovane di età.

Dove Liceo e Ginnasio sono uniti, il presidente convoca i due Collegi insieme nella prima adunanza ordinaria, e, se lo stima opportuno, anche in altre, sia ordinarie, sia straordinarie, nelle quali debbansi trattare argomenti d'interesse comune per i due Istituti. In tali casi il verbale delle adunanze è compilato dal professore segretario del Liceo.

Il maestro di ginnastica prende parte alle adunanze del Collegio quando in esse abbiasi a discutere o deliberare intorno a cose attinenti al suo ufficio.

Art. 10.

Nelle adunanze dei Collegi, che dovranno aver luogo fuori dell'orario delle lezioni, si trattano soltanto le proposte messe nell'ordine del giorno, che sarà comunicato dal presidente a ciascun professore. Tra le proposte da trattarsi, il presidente è tenuto a comprendere quelle concernenti l'andamento disciplinare o didattico dell'Istituto, le quali gli sieno state presentate, per domanda scritta, da qualche professore, prima che sia spedito l'avviso di convocazione.

La discussione delle proposte indicate nell'avviso di convocazione di un'adunanza può farsi anche in più tornate consecutive.

Per la validità delle deliberazioni è necessario che sia presente più della metà dei componenti il Collegio.

Le deliberazioni si prenderanno a maggioranza di voti tra i presenti, e con votazione palese, salvo che il presidente disponga, o tre professori chiedano, la votazione segreta.

A parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 11.

Le adunanze ordinarie del Collegio dei professori sono tre, salvo il disposto di leggi speciali.

La prima, al cominciare dell'anno scolastico, per discutere ed approvare i programmi didattici, già precedentemente consegnati al capo dell'Itituto, prendere accordi sulla formazione dell'orario, provvedere alla disciplina interna dell'Istituto, eleggere il bibliotecario e ripartire fra i gabinetti e la biblioteca la dotazione annua assegnata dal Ministero e dagli Enti locali.

La seconda, alla fine di giugno, per raccogliere i risultati dello scrutinio finale, fatto per ciascuna classe, proclamando i promossi senza esame, e dichiarando quali alunni meritino di essere dispensati dall'esame in alcune materie, e quali di esserne esclusi, in tutto od in parte, secondo gli articoli 62 e 63.

La terza, chiusa la sessione estiva degli esami, per conferire sui risulati di essi, leggere le relazioni finali dei professori e firmare i registri.

Art. 12.

Le adunanze straordinarie avranno luogo tutte le volte che il capo dell'Istituto creda necessario di convocarle, o che tre professori, per motivi didattici o disciplinari, glie ne facciano domanda per iscritto.

Art. 13.

Spetta al capo dell'Istituto eseguire le deliberazioni del Collegio. Egli può, se lo crede necessario, sospenderne l'esecuzione sotto la sua responsabilità, dandone avviso sollecitamente al R. provveditore.

Art. 14.

I verbali delle adunanze, i quali devono riferirne con precisione ed esattezza il procedimento ed i risultati, si registrano in un libro a pagine numerate e firmate dal presidente; sono approvati o nella tornata stessa o nella successiva; sono firmati dal presidente e dal segretario.

I libri dei processi verbali, con l'indicazione del numero delle pagine, onde ciascuno è composto, si conserveranno nell'archivio dell'Istituto.

CAPO III.

Presidi e direttori

—

Art. 15.

I presidi dei Licei e i direttori dei Ginnasi governano gli Istituti loro affidati e sono responsabili dell'andamento di essi.

Curano la buona conservazione dell'edificio e della suppellettile scolastica scientifica e non scientifica, e tengono regolare inventario degli oggetti posseduti dall'Istituto.

Corrispondono col Ministero, di regola, per mezzo del R. provveditore, salvo casi urgenti, nei quali possono corrispondere direttamente, dandone però subito notizia al R. provveditore stesso; trattano direttamente con la provincia, col municipio e con qualsiasi altro Ente morale, per gli affari del loro Istituto.

In caso di assenza, per legittima causa, possono, sino a cinque giorni, farsi supplire da uno dei professori più anziani, avvisandone il R. provveditore. Per maggior tempo la supplenza deve essere approvata dal R. provveditore.

Non possono accettare alcun incarico fuori dell'Istituto, senza il permesso del Ministero.

Il direttore di un Ginnasio, che non sia unito al Liceo, è tenuto, se non ha insegnamento proprio, a prestarsi per le supplenze, come gli altri professori, secondo l'articolo 27.

Art. 16.

Il capo dell'Istituto tiene un protocollo per tutti gli atti d'ufficio; cura che le carte siano ordinate, classificate e custodite nell'archivio, in cui conserva, oltre tutta la corrispondenza in arrivo e le minute di quella in partenza, anche le prove scritte degli esami.

Deve poi tenere in ordine i seguenti registri:

1. dello stato personale degli insegnanti e della loro famiglia, con l'indicazione, per gl'insegnanti, dei titoli d'idoneità, della nomina e degli stipendî, come pure degli altri uffici che ebbero o hanno, al quale uopo gl'insegnanti devono presentargli i documenti necessari;

2. delle assenze degl'insegnanti, specificando se siano o no giustificate, e delle supplenze fatte da ciascuno;

3. degli alunni inscritti, divisi per classi, con le notizie: *a*) della paternità, della data e del luogo di nascita e della provenienza; *b*) delle medie bimestrali; *c*) dello scrutinio finale; *d*) degli esami di promozione;

4. degli esami di ammissione;

5. degli esami di licenza ginnasiale;

6. degli esami di licenza liceale;

7. delle tasse pagate, delle esenzioni, delle restituzioni delle tasse.

In questi registri non si devono far raschiature; ed, occorrendo qualche variazione, il capo dell'Istituto la avvalora con la firma di tutti coloro che hanno precedentemente sottoscritto l'atto.

Nei registri delle medie bimestrali, dello scrutinio finale e degli esami si segnano in lettere tutte le classificazioni attribuite a ciascun alunno.

Una copia del registro degli esami di licenza ginnasiale e liceale deve essere trasmesso d'ufficio al R. provveditore agli studî della provincia.

Art. 17.

Veglia sul buon andamento disciplinare dell'Istituto, con la cooperazione di tutti i professori; assiste all'ingresso e all'uscita degli alunni; legge nelle classi le medie bimestrali, dando opportuni avvertimenti; le notifica subito alle famiglie ed ai rettori dei convitti; applica le punizioni, secondo l'articolo 44; in ore prestabilite dà udienza ai parenti degli alunni.

Dà notizia al R. provveditore delle assenze dei professori e di qualsiasi loro mancanza, dopo averne avvertiti gli interessati, ai quali dovrà esser sempre dato modo di discolparsi anche con memoria scritta.

Interdice, se il provvedimento non può essere differito, l'accesso nell'Istituto ai professori, che fossero cagione di disordine, riferendone immediatamente al R. provveditore.

Ordina le passeggiate ginnastiche al tempo opportuno, e le visite alle gallerie ed ai monumenti.

Art. 18.

Convoca e presiede le adunanze del Collegio dei professori; provvede alle debite supplenze, secondo l'articolo 27; visita di frequente le classi, ed assiste alle lezioni per accertarsi che gli insegnanti svolgano regolarmente il loro programma didattico, e che ciascuno adempia agli obblighi indicati nell'articolo 26.

Art. 19.

Appena compiuto lo scrutinio finale il direttore o il preside manda al Ministero, ai provveditori agli studî ed ai capi di tutti i Ginnasi e Licei l'elenco degli alunni che furono esclusi da una o da ambedue le sessioni di esame o furono allontanati definitivamente dall'Istituto (articolo 44) e di coloro che abbandonarono la scuola dopo l'ultimo giorno di febbraio.

Art. 20.

Alla fine dell'anno scolastico manda al R. provveditore una relazione generale sull'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e sui bisogni di esso.

Il provveditore la tiene a disposizione del Ministero e riferisce quante volte lo ritenga necessario.

Art. 21.

Manda ogni mese all'Intendenza di finanza della provincia la nota nominativa per il pagamento degli stipendî al personale addetto all'Istituto. Manda pure in tre esemplari, a tempo debito, al R. provveditore agli studî il registro delle tasse pagate dagli alunni, ed il prospetto della ripartizione delle propine dovute agli esaminatori.

Art. 22.

Durante il corso dell'anno scolastico, gli insegnanti non possono avere alcun congedo per bisogni di famiglia, se questi non siano gravi ed urgenti.

Il preside può in questi casi accordare ai professori un congedo sino a dieci giorni, disponendo per la supplenza ed informandone il R. provveditore il quale ne darà notizia al Ministero.

Per gli stessi motivi il R. provveditore può accordare ai capi degli Istituti un congedo fino a dieci giorni, disponendo per la supplenza ed informandone il Ministero.

Questi congedi non si accordano durante gli esami, e nel corso dell'anno scolastico non possono eccedere, per la stessa persona, i giorni sopraindicati.

Trattandosi di congedi più lunghi, tanto per i capi degli Istituti quanto per i professori, se ne fa domanda per via gerarchica al Ministero.

Le Autorità scolastiche non possono per altro trasmettere domande che per bisogni urgentissimi e giustificati.

CAPO IV.

Insegnanti

Art. 23.

Gl'insegnanti dei Ginnasi e dei Licei debbono trovarsi nella propria residenza almeno due giorni avanti il principio dell'anno scolastico; e, durante questo, non possono risiedere altrove. Essi debbono dare l'opera loro per tutti i bisogni dell'Istituto fino al compimento degli esami e dei lavori del Collegio dei professori.

Art. 24.

Il direttore del Ginnasio, tenuto conto delle attitudini degl'insegnanti delle classi inferiori, assegna a ciascuno di essi, per ciascun anno, la classe nella quale deve insegnare.

I professori delle classi superiori guidano i propri alunni per un biennio, salvo che il direttore non istimi meglio di distribuire tra i professori medesimi le materie d'insegnamento, senza che però sia per nulla alterato l'orario ad esse assegnato in ciascuna classe.

Della distribuzione fatta, il capo dell'Istituto darà notizia al Ministero, per mezzo del R. provveditore.

Art. 25.

Non più tardi del 10 ottobre di ogni anno, ciascun insegnante presenta al capo dell'Istituto il programma didattico particolareggiato per la classe o disciplina a lui affidata, affinchè possa essere discusso ed approvato nella prima adunanza del Collegio dei professori.

Il professore, il cui programma fu già discusso ed approvato negli anni precedenti dal Collegio degli insegnanti, e che non crede di dover recare in esso mutazione alcuna, basterà che dichiari di attenersi all'antico.

Art. 26.

Ciascun insegnante è responsabile della disciplina della propria classe; ed ha l'obbligo di assistere all'ingresso ed all'uscita dei propri alunni; di coadiuvare, per turno, il capo dell'Istituto nell'assistenza agli esercizi di ginnastica; d'intervenire alle adunanze del Collegio dei professori; di vigilare i giovani durante le prove scritte degli esami; di accettare gl'incarichi e gli uffici che dal capo dell'Istituto o dal Collegio dei professori gli fossero commessi.

Tiene con ordine i giornali di classe, affinchè chiari vi appariscano i meriti, i demeriti e le assenze degli alunni, con le sommarie indicazioni delle materie spiegate e la nota dei componimenti e delle versioni assegnate ai discepoli; restituisce a questi i lavori scritti debitamente corretti; alla fine di ogni bimestre comunica al capo dell'Istituto le medie ottenute dagli alunni nella condotta e nel profitto, segnando distintamente le classificazioni per gli esercizi scritti e per gli orali; alla fine dell'anno scolastico presenta per iscritto una relazione particolareggiata sull'insegnamento da lui impartito.

Art. 27.

I professori del Ginnasio e del Liceo, chiamati ad insegnare nelle sezioni aggiunte dell'Istituto, ed a supplire per più di tre giorni consecutivi i colleghi assenti, hanno diritto a un compenso da determinersi dal Ministero volta per volta.

Quando non sia possibile provvedere alle supplenze per mezzo d'insegnanti dell'Istituto o di altri Istituti Regi o pareggiati si ricorre a qualche insegnante estraneo, legalmente abilitato, al quale pure sarà assegnato un conveniente compenso.

Delle assenze dei professori, per malattia, deve essere subito data, dai capi degli Istituti, notizia diretta al Ministero, come pure al Ministero deve essere dato avviso del giorno preciso in cui i professori avranno ripreso servizio.

Le stesse notizie saranno date contemporaneamente dai capi degli Istituti al R. provveditore.

Nessuna supplenza sarà ordinata per malattia, se questa non si avvalori di una attestazione medica debitamente legalizzata.

Art. 28.

Il professore bibliotecario, i professori di storia e geografia, di fisica e chimica, di storia naturale, il maestro di ginnastica sono, ciascuno per la propria parte, responsabili, come il capo dell'Istituto, dei libri, delle carte murali, dei gabinetti e degli altri oggetti loro affidati.

Art. 29.

È vietato assolutamente ai professori di far lezione privata agli alunni del loro Istituto; a tal uopo Ginnasio e Liceo sono considerati come un Istituto solo.

Per poter dare lezione privata ai alunni estranei al proprio Istituto o per insegnare in Istituti privati, l'insegnante dovrà prima ottenere il permesso per iscritto dal preside o direttore.

È vietato ai professori di tenere in pensione giovani che facciano il corso degli studi classici.

I capi degli Istituti non possono far lezioni private ad alunni di qualsiasi Istituto pubblico o privato.

Durante l'anno scolastico un insegnante non potrà accettare incarichi temporanei per commissioni d'esame, od altri uffici, senza averne ottenuto il permesso scritto dal preside o direttore.

Chi contravviene a tale disposizione, dovrà essere denunziato dal R. provveditore al Ministero.

Art. 30.

Tutte le domande, che gl'insegnanti vogliono presentare alle Autorità superiori, vanno sempre trasmesse per mezzo del capo dell'Istituto, che le invia col suo parere.

CAPO V.

Alunni

Art. 31.

Il giovane, che vuole essere ammesso in una classe del Ginnasio o del Liceo, deve presentare al Capo dell'Istituto la relativa domanda scritta su carta bollata da 50 centesimi, corredandola della fede di nascita legalizzata, del certificato autenticato di vaccinazione o di sofferto vaiuolo su carta libera, e della quietanza della tassa relativa.

Tutti i certificati da presentarsi alle Autorità scolastiche debbono essere legalizzati dal presidente del tribunale, nella cui giurisdizione si trova l'ufficiale dello stato civile che li rilascia, quando se ne voglia far uso fuori della giurisdizione medesima.

Art. 32.

Quando un giovane viene ammesso ad un Ginnasio o Liceo Regio o pareggiato, e vuol frequentarlo, deve essere immatricolato e regolarmente iscritto nella sua classe. Quindi oltre alla *tassa di ammissione, con o senza esame*, deve pagare, per una

volta sola la *tassa di immatricolazione*, ed annualmente la *tassa d'iscrizione* in due rate eguali, l'una ad ottobre, prima che incomincino le lezioni, l'altra non più tardi del 1° aprile.

Chi non paga la tassa entro questi termini non può frequentare la scuola, nè essere ammesso agli esami di licenza chi non ha pagato la relativa tassa.

Art. 33.

La tassa pagata per gli esami di ammissione e di licenza nella sessione estiva vale anche per la sessione autunnale dell'anno medesimo. Ma per ogni nuovo esame di riparazione, a cui, secondo l'articolo 84, potranno presentarsi negli anni successivi tanto i candidati alla licenza ginnasiale quanto i candidati alla licenza liceale, la tassa si pagherà di nuovo. Riguardo all'entità della tassa gli alunni saranno considerati come interni solo se si presentarono in tale qualità all'esame generale.

Coloro che, fallito l'esame di licenza ginnasiale o liceale, conseguirono l'idoneità ad una classe precedente, potranno frequentarla pagando la tassa d'immatricolazione e d'iscrizione.

Essi saranno obbligati a frequentare tutte le lezioni e dovranno poi ripetere l'intero esame.

Le tasse scolastiche per i Ginnasi ed i Licei Regi e pareggiati, stabilite dalla legge 12 luglio 1900, n. 259, sono indicate nell'annessa tabella B.

Art. 34.

L'alunno di un Ginnasio o Liceo Regio o pareggiato, che appartenga a famiglia di condizione disagiata, abbia fatta buona prova negli studî e tenuta buona condotta, può ottenere dal Collegio dei professori, anno per anno, l'esenzione delle tasse d'immatricolazione, d'iscrizione, di licenza o di diploma.

La condizione disagiata della famiglia sarà dimostrata con un attestato del sindaco del luogo, ove essa ha domicilio, nel quale saranno indicate non sòlo le tasse che la famiglia paga allo Stato, alla provincia, al comune, ma anche il numero delle persone che la compongono.

La buona prova fatta negli studî risulterà dallo scrutinio finale, o dalla pagella, o dal diploma di licenza ginnasiale, donde apparisca che l'alunno riportò pel profitto una media complessiva *non inferiore ad otto decimi*, risultante da medie speciali non inferiori ad *otto* per l'italiano ed il latino e non inferiori a *sette* per ciascuna delle altre materie. Per la condotta la media complessiva deve essere almeno di *otto decimi* ed in nessuna classificazione inferiore a *sette*.

I giovani, provenienti da scuole elementari pubbliche, possono essere esonerati dalla tassa di immatricolazione e di iscrizione al primo corso del Ginnasio, purchè abbiano riportato, oltre la media già indicata per la condotta, una votazione di *otto decimi* per l'italiano e *sette decimi* per le altre materie nell'esame di licenza elementare od in quello di ammissione al Ginnasio.

I giovani provenienti da scuola privata o paterna non sono ammessi alla dispensa dalle tasse.

Per gli alunni, che ottengono il passaggio senza esami solo in alcune materie, le medie saranno quelle dello scrutinio finale e quelle degli esami.

Art. 35.

La domanda d'esenzione dalle tasse d'immatricolazione e di iscrizione, su carta da bollo da cent. 50, deve essere presentata entro il mese di ottobre; quella d'esenzione dalle tasse di licenza e di diploma entro il mese di maggio,

Il Collegio dei professori, esaminati i documenti, concede l'esenzione dalle tasse d'immatricolazione e d'iscrizione; come può concedere l'esenzione dalle tasse di licenza e di diploma, sulle medie dei voti secondo il risultato dello scrutinio finale, di cui all'articolo 63.

Il preside, sotto la propria responsabilità, non darà corso alle deliberazioni che fossero prese in contraddizione alle presenti disposizioni.

Art. 36.

Hanno diritto alla restituzione delle tasse, sia d'immatricolazione e di iscrizione, sia di licenza e di diploma, coloro che, avendole pagate, ne sono poi esentati, o non hanno cominciato il corso annuale degli studî nell'Istituto, o non si sono presentati all'esame o si sono ritirati dopo la prima prova.

Da queste disposizioni sono esclusi i ripetenti dei quali tratta l'articolo 84.

La restituzione si fa sopra la domanda del padre o di chi ne tiene legalmente le veci, scritta su carta legale da 50 centesimi. Il capo dell'Istituto sul foglio medesimo stende l'ordine della restituzione, e con la quietanza relativa lo trasmette all'Intendenza di finanza della provincia, indicando il nome e cognome della persona che deve ritirare la somma.

Art. 37.

Tutti gli alunni devono trovarsi presenti nell'Istituto il giorno prefisso al cominciamento delle lezioni. Quando queste sono cominciate, chi voglia essere iscritto dovrà farne regolare istanza avvalorata dai documenti legali, che giustifichino il ritardo.

La concessione dell'iscrizione potrà esser fatta dal capo dell'Istituto per tutto il mese di ottobre, dal R. provveditore agli studî sino alla fine di novembre.

Trascorso questo termine, il R. provveditore potrà, non oltre il 1° gennaio, concedere l'iscrizione tardiva a quei giovani che si dichiareranno disposti a sostenere un esperimento sulle materie svolte durante i mesi precedenti.

Similmente può il R. provveditore concedere, in casi eccezionali, sino alla fine di novembre, di riparare qualche esame di ammissione o di promozione a chi non abbia potuto presentarsi all'esame stesso nella sessione di ottobre.

Trascorsi i termini indicati nel presente articolo, non è più ammessa alcuna concessione per qualsiasi motivo.

Art. 38.

Ogni alunno deve assistere a tutte le lezioni della classe cui appartiene.

In nessuna classe del Ginnasio nè del Liceo sono ammessi uditori.

Può essere accordata l'esenzione dalla ginnastica solamente per ragioni fisiche, riconosciute causa d'impedimento da un certificato medico legalizzato.

Il capo dell'Istituto potrà, ove lo ritenga necessario, richiedere alla competente Autorità militare che dia incarico ad un ufficiale medico di visitare l'alunno.

Se nella scuola sono iscritte delle femmine, l'insegnamento della ginnastica deve essere impartito da una maestra. A seconda del numero delle alunne, il capo dell'Istituto presenterà la proposta al Ministero per mezzo del R. provveditore.

Art. 39.

L'alunno regolarmente iscritto nei registri del Ginnasio o del Liceo riceve una pagella, in cui è notato da principio il titolo che ne giustifica l'iscrizione, nel mezzo le medie bimestrali, in fine il risultamento dello scrutinio finale e degli esami, secondo gli articoli 65 e seguenti. Senza di questa pagella nessuno può frequentare l'Istituto.

Qualora l'alunno nel corso dell'anno scolastico lasci l'Istituto in cui era iscritto, non può essere accolto in un altro, se non presenta la pagella che nell'atto dell'iscrizione gli fu rilasciata. In questo caso la pagella deve portare, oltre l'indicazione delle tasse pagate e delle medie bimestrali pel tempo trascorso, la dichiarazione del direttore o del preside dell'Istituto, da cui l'alunno è uscito, che nulla osti per il suo passaggio od altro Ginnasio o Liceo.

Nel caso di tali passaggi i documenti dell'alunno saranno trasmessi d'ufficio al capo dell'Istituto nel quale il giovane vuole essere ammesso.

Art. 40.

L'alunno che abbia fatta una o più assenze, per rientrare nella

classe deve giustificarle al capo dell'Istituto, con dichiarazione orale o scritta del padre o di chi ne fa legalmente le veci.

Il capo dell'Istituto, sotto la sua responsabilità, può rifiutare le giustificazioni che non ritenesse attendibili.

Le assenze non giustificate, o che tali sieno ritenute dal capo dell'Istituto, escludono dagli esami quando raggiungono il numero di quindici.

Incominciata la lezione, nessun alunno può entrare in classe senza il permesso del capo dell'Istituto.

Art. 41.

L'alunno uscito dall'Istituto dopo l'ultimo giorno di febbraio perde la qualità di alunno interno, ma nella sua nuova qualità di privatista non può essere ammesso ad altro esame che a quello a cui sarebbe stato regolarmente ammesso se fosse rimasto nell'Istituto.

Qualora egli si presenti ad altro esame, questo sarà dal Ministero dichiarato nullo.

L'alunno uscito dall'Istituto, prima del termine suddetto, è considerato come privatista per tutti gli effetti del presente Regolamento.

Art. 42.

L'alunno uscito dall'Istituto, che volesse poi rientrarvi, sarà obbligato a ripagare la tassa di immatricolazione, se avrà fatto trascorrere un numero d'anni eguale a quello dell'intero corso ginnasiale o liceale.

Art. 43.

Tutte le domande degli studenti per richieste attinenti alla loro condizione scolastica, devono rivolgersi al R. provveditore agli studî della provincia, il quale provvede direttamente nei limiti della propria competenza.

Egli trasmetterà al Ministero, con le proprie osservazioni, solamente quelle domande che non sono di competenza delle Autorità locali.

Art. 44.

L'alunno, che manca ai suoi doveri, è punito, secondo la gravità della mancanza:

a) con nota di negligenza o di cattiva condotta sul giornale della scuola;

b) con privata ammonizione del preside o del direttore;

c) con l'allontanamento dalla lezione per ordine del professore, che deve subito darne avviso al capo dell'Istituto;

d) con ammonizione del preside o direttore dinanzi alla classe o dinanzi al Collegio dei professori;

e) con sospensione dalle lezioni fino a cinque giorni per disposizione del capo dell'Istituto, e per un tempo più lungo con deliberazione del Collegio dei professori;

f) con l'esclusione dagli esami della prima sessione (l'alunno che nel corso di un anno scolastico sia stato sospeso per un tempo superiore a 40 giorni, in una o più volte, rimane per questo fatto escluso dagli esami della prima sessione);

g) con l'esclusione dagli esami di ambedue le sessioni, e quindi con la perdita dell'anno e l'allontanamento dall'Istituto per tutto il resto dell'anno scolastico;

h) con l'allontanamento definitivo dall'Istituto;

i) con l'espulsione dall'Istituto.

All'alunno dovrà esser sempre dato modo di discolparsi anche con memoria scritta.

Le pene indicate ai paragrafi *f*, *g*, *h*, *i*, devono essere inflitte dal Collegio dei professori, e notificate dal capo dell'Istituto non solo alle famiglie o ai rettori dei Convitti a cui appartengono gli alunni puniti, ma anche al Ministero, cui si trasmesse, per mezzo del R. provveditore, una copia del relativo processo verbale.

Si potrà ricorrere per far riformare le pene indicate ai paragrafi *e*, *f*, *g*, *h*, al R. provveditore agli studî.

Il ricorso per la riforma della pena dell'espulsione dovrà essere fatto al Consiglio scolastico.

Il Ministro potrà mitigare le pene per le quali saranno esaurite le vie di ricorso.

L'alunno allontanato definitivamente dall'Istituto non può essere ammesso, durante l'anno scolastico, ad altro istituto nè per frequentare le lezioni nè per sostenervi esami.

Colui, che si trova sotto il peso della pena dell'espulsione, non potrà essere ammesso in alcun Istituto dello Stato senza speciale decreto del Ministro.

Art. 45.

Alla fine dell'anno scolastico il Collegio dei professori, sulla proposta del capo dell'Istituto, assegna premî e menzioni onorevoli.

I premî sono di due gradi:

quello di primo grado vien dato agli alunni che ottennero nello scrutinio finale o negli esami non meno di 10 punti in italiano e latino e non meno di 9 nelle altre materie e 8 nella condotta:

quello di secondo grado agli alunni che ottennero non meno di 9 in italiano e latino, 8 nelle altre materie e nella condotta.

Le menzioni onorevoli vengono date agli alunni che hanno riportato 8 in tutte le materie e nella condotta.

Dei premî e delle menzioni onorevoli si prenderà nota sulle pagelle scolastiche.

Capo VI.
Esami.

Art. 46.

I soli Ginnasi e Licei Regi e pareggiati sono sedi di esami con effetti legali.

Gli esami sono di *ammissione*, di *promozione* e di *licenza*; e si dànno nel mese di luglio per la sessione estiva, in quello di ottobre per la sessione autunnale.

Dagli esami di licenza, sia ginnasiale sia liceale, non può essere esentato alcuno.

I giorni degli esami di ammissione, di promozione e di licenza ginnasiale sono fissati per ciascuna provincia dal R. provveditore agli studî; e quelli di licenza liceale dal Ministero per tutto il Regno con speciale ordinanza.

Art. 47.

Le Commissioni esaminatrici sono presiedute di regola dal capo dell'Istituto, e sono costituite nel modo seguente:

a) per l'ammissione alla 1ª classe ginnasiale, del direttore, del professore della 1ª classe e di quello di matematica;

b) per l'ammissione e la promozione alla 2ª classe ginnasiale, del direttore, dei due professori della 1ª e della 2ª classe e di quello di matematica;

c) per l'ammissione e la promozione alla 3ª classe ginnasiale, del direttore, dei due professori della 2ª e 3ª classe e di quello di matematica;

d) per l'ammissione e la promozione alla 4ª classe ginnasiale, del direttore, dei due professori della 3ª e della 4ª classe e dei professori di lingua francese e di matematica;

e) per l'ammissione e la promozione alla 5ª classe ginnasiale e per la licenza ginnasiale, del direttore, dei due professori della 4ª e della 5ª classe e dei professori di lingua francese, di matematica e di storia naturale;

f) per gli esami liceali, del preside e di tutti i professori del Liceo.

Art. 48.

Il terzo delle tasse pagate dai candidati che sostengono l'esame di ammissione e dai candidati interni per l'esame di licenza, costituisce il fondo pel pagamento delle propine alle Commissioni esaminatrici.

A questa somma saranno aggiunte L. 33,33 per ciascuna tassa di licenza liceale e L. 18,33 per ciascuna tassa di licenza ginnasiale, pagata rispettivamente dai candidati esterni dell'una e dell'altra licenza.

L'ammontare delle propine sarà ripartito tra il presidente ed i membri di ogni Commissione in quote eguali.

Art. 49.

Alla 1ª classe ginnasiale si può essere ammessi o presentando l'attestato di licenza dalla 5ª classe elementare, conseguito a termini del Regolamento generale 9 ottobre 1895, o superando l'esame di ammissione nelle forme prescritte dall'articolo 68.

Per essere ammessi alla 1ª classe liceale bisogna aver conseguita la licenza ginnasiale e presentare il relativo diploma.

Per essere ammessi alle altre classi ginnasiali o liceali, bisogna superare il relativo esame di ammissione, e per la 2ª e 3ª liceale presentare anche la licenza ginnasiale conseguita rispettivamente uno o due anni avanti, salvo il disposto dell'articolo 55.

Art. 50.

Gli esami di promozione si danno dagli alunni regolarmente iscritti nelle classi dei Ginnasi e Licei Regi e pareggiati per il passaggio alla classe superiore, tenuto conto dei risultati dello scrutinio finale e secondo le prescrizioni dell'articolo 53.

Art. 51.

Gli esami di licenza ginnasiale si danno alla fine del corso del Ginnasio, quelli della licenza liceale alla fine del corso del Liceo, dagli alunni degli Istituti Regi e pareggiati.

I giovani provenienti da scuola privata o paterna possono presentarsi agli esami di licenza ginnasiale e liceale; ma per essere ammessi agli esami di licenza liceale devono dimostrare di aver conseguita la licenza ginnasiale da non meno di tre anni, fatta eccezione per quelli che si trovano nelle condizioni dell'articolo 55.

Art. 52.

Nei Ginnasi e nei Licei pareggiati sono ammessi a sostenere gli esami di promozione e di licenza, ed a godere delle esenzioni derivanti dallo scrutinio finale, solamente gli alunni regolarmente iscritti in ciascun Istituto a termini dell'articolo 32.

Art. 53.

Gli alunni dei Ginnasi e dei Licei Regi e pareggiati debbono sostenere gli esami di promozione e di licenza, così nella sessione estiva come in quella autunnale, nell'Istituto al quale appartengono; ed i candidati di scuola privata e paterna debbono sostenere le prove della sessione autunnale nello stesso Istituto, ove le sostennero nella sessione estiva; come pure nello stesso Istituto gli uni e gli altri dovranno sostenere, negli anni successivi, l'esame parziale di riparazione pel conseguimento della licenza ginnasiale o liceale.

Sarà permesso di mutare la sede di esame soltanto a quei candidati, che provino con documenti legali di aver dovuto seguire la famiglia tramutatasi effettivamente da un luogo ad un altro.

La domanda sarà presentata al R. provveditore agli studi di quella provincia nella quale la famiglia del candidato si è tramutata, e sarà accolta solo nel caso che intervenga il *nulla osta* del capo dell'Istituto dal quale l'alunno proviene.

Art. 54.

I candidati provenienti da scuola privata o paterna possono presentarsi a dare gli esami di ammissione in qualunque Liceo Regio o pareggiato. Ma gli esami di licenza debbono sostenerli in un Ginnasio o Liceo governativo della provincia in cui dimostrino, mediante legale attestazione dell'Autorità municipale, d'aver fatto dimora durante l'anno scolastico.

Gli alunni dei Licei pareggiati, che per l'articolo 55 possono anticipare d'un anno l'esame di licenza, sosterranno le prove nell'Istituto medesimo al quale appartengono.

Art. 55.

Possono presentarsi all'esame di licenza liceale, dopo due anni dal conseguimento della licenza ginnasiale, gli alunni dei Licei Regi e pareggiati ed i giovani che frequentano scuola privata o paterna, i quali nell'anno in corso compiono il ventesimo anno di età o che nell'anno stesso o nel seguente sieno soggetti al servizio militare e non abbiano diritto ad esenzione o ad essere iscritti nella terza categoria.

In questo caso anche gli alunni appartenenti ai Licei Regi e pareggiati pagheranno la tassa dovuta da quelli di scuola privata o paterna.

Per analogia gli alunni della prima classe dei Licei Regi e pareggiati ed i giovani che frequentano una scuola privata o paterna, i quali si trovino nelle condizioni suddette, possono presentarsi all'esame di ammissione alla 3ª classe del Liceo, dopo un anno dal conseguimento della licenza ginnasiale.

I detti alunni pagheranno la tassa dovuta dai giovani provenienti da scuola privata o paterna, come è prescritto per i candidati che anticipano gli esami di licenza liceale.

Art. 56.

L'anticipazione degli esami di licenza liceale, per le ragioni suddette, non sarà per altro concessa, nella sessione estiva, a quegli alunni che per effetto dello scrutinio finale o per ragioni di disciplina, dovrebbero essere esclusi, per una o più materie, dagli esami di promozione alla classe immediatamente superiore.

La stessa concessione non sarà fatta nemmeno per la sessione di ottobre a coloro che, per ragioni disciplinari, fossero esclusi da entrambe le sessioni.

Art. 57.

Coloro, che hanno conseguita la licenza dall'Istituto tecnico, possono sostenere l'esame di licenza liceale con dispensa dall'obbligo di presentare la licenza ginnasiale.

Coloro che possiedono la licenza della Scuola normale o l'attestato di promozione al 3° anno d'Istituto tecnico, saranno ammessi agli esami di licenza ginnasiale con l'obbligo di fare le sole prove di lingua italiana, latina e greca e di storia greco-romana.

Qualora, peraltro, i licenziati della Scuola normale non possèggano l'attestato di licenza dalla Scuola tecnica o complementare o l'attestato di ammissione all'Istituto tecnico, dovranno fare anche le prove di francese.

I licenziati dalla sezione fisico-matematica sono dispensati, per il conseguimento della licenza liceale, dagli esami di matematica, fisica e chimica e storia naturale: i licenziati dalle sezioni di commercio e ragioneria, di agrimensura e agronomia, dalla sola prova di storia naturale.

Art. 58.

Le domande, su carta legale da 50 centesimi, per esami di ammissione ad una classe del Ginnasio o del Liceo, corredate dei documenti prescritti nell'articolo 31, si presentano al capo dell'Istituto non più tardi del 15 giugno per la sessione estiva, del 15 settembre per quella autunnale.

Quelle per gli esami di licenza ginnasiale e liceale debbono essere presentate entro il 25 giugno per la sessione estiva, od entro il 25 settembre per la sessione autunnale insieme con la quietanza della tassa prescritta.

Art. 59.

I giovani di scuola privata o paterna devono inoltre corredare la domanda dell'atto di nascita e del certificato d'identità personale, rilasciato dal sindaco o da un notaio, legalizzati dal presidente del tribunale nella cui giurisdizione si trova l'ufficiale dello stato civile che li rilascia, quando se ne voglia far uso fuori della giurisdizione medesima.

I candidati alla licenza liceale aggiungeranno anche il diploma di licenza ginnasiale; come i candidati che si trovino nelle condizioni indicate nell'articolo 55 produrranno i documenti che le comprovino.

Per gravi motivi, giustificati, si potranno accettare dai capi degli Istituti, coll'assenso del R. provveditore, domande tardive sino al giorno precedente gli esami di licenza ginnasiale e liceale anzidetti.

Art. 60.

Nelle città in cui sono più Ginnasi o più Licei, i candidati alla licenza, che provengono da scuola privata o paterna, devono

iscriversi presso il R. provveditore agli studî, il quale disponendoli alfabeticamente o sorteggiandoli li distribuirà nelle varie sedi.

Trattandosi di alunni di convitti, il R. provveditore li assegnerà, convitto per convitto, a quella sede, che egli creda più opportuna.

Art. 61.

Nelle città che hanno più sedi di esami per la licenza liceale o ginnasiale, qualora un candidato, per gravissimi motivi che dovranno sempre essere giustificati, chiedesse il cambiamento di sede, dovrà rivolgersi al R. provveditore agli studî, il quale giudica inappellabilmente, dopo avere sentito il parere dei capi degli Istituti delle singole sedi.

Art. 62.

Negli ultimi giorni del mese di giugno si fa nei Ginnasi e nei Licei Regi e pareggiati lo scrutinio finale, che, oltre a determinare la classificazione annua del profitto e della condotta degli alunni, è parte integrale degli esami di promozione.

A tal uopo si adunerà il Collegio parziale degl'insegnanti, costituito classe per classe dei professori, che fanno parte, a termini dell'articolo 47, della corrispondente Commissione esaminatrice; e il Collegio stesso, tenendo conto delle medie bimestrali e di tutti gli elementi utili ad accertare la condotta ed il profitto degli alunni durante l'anno scolastico, procederà al giudizio di classificazione finale, per dichiarare quali di essi meritino le dispense a quali l'esclusione, totale o parziale, dagli esami.

Art. 63.

Principal fondamento dello scrutinio finale saranno le medie bimestrali; le quali significheranno non solo il risultato delle successive prove giornaliere date agli alunni, ma anche e principalmente il grado dell'effettivo profitto accertato con singolari esperimenti, che si faranno verso la fine di ciascun bimestre, senza però turbare, nè sospendere il corso ordinario delle lezioni.

Tali esperimenti saranno scritti ed orali, ovvero soltanto scritti o soltanto orali, secondo che per ciascuna classe sarà stabilito, volta per volta, dal capo dell'Istituto d'accordo cogl'insegnanti; e ne dovranno prender notizia, specialmente rileggendo le relative prove scritte, che, corrette e classificate, si conserveranno in archivio, i professori, che costituiscono il Collegio parziale per lo scrutinio finale di ciascuna classe.

Art. 64.

I giudizi sul profitto e sulla condotta degli alunni e sulle prove di esame si esprimono in numeri, o punti che salgono da 1 a 10.

La semplice approvazione è significata col *sei*.

Nelle medie bimestrali e negli esami si giudicano distintamente le prove scritte dalle orali; ma nello scrutinio finale il giudizio sarà complessivo, in modo che si esprima con un sol voto, rappresentato da un *numero intero*, il profitto ottenuto da ogni alunno in ciascuna materia.

Art. 65.

Nello scrutinio finale, il Collegio assegna le classificazioni a ciascuno degli alunni sul profitto e sulla condotta, materia per materia. Il voto è proposto dall'insegnante della materia: ove la proposta non sia approvata, si procederà alla discussione ed alla votazione.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti; e, in caso di parità, avrà la prevalenza il voto del presidente.

Nelle materie in cui l'alunno riporterà una classificazione inferiore *a cinque decimi nel profitto* o *a sei decimi nella condotta*, non sarà ammesso all'esame della sessione estiva.

Art. 66.

Gli alunni dei Ginnasi e dei Licei Regi e pareggiati saranno dispensati dagli esami finali di promozione in quelle materie, nelle quali abbiano conseguito, nello scrutinio finale, una classificazione di profitto non inferiore a otto decimi per l'italiano e per il latino e a sette decimi per ciascuna delle altre materie, ed una classificazione di otto decimi nella condotta.

Art. 67.

Sarà licenza d'onore quella conseguita dagli alunni dei Licei e dei Ginnasi Regi o pareggiati, i quali abbiano ottenuto, nello scrutinio finale di ciascun anno dell'intero corso, una media di otto decimi per l'italiano e il latino, di sette decimi per ciascun'altra materia, di otto decimi nella condotta, e nell'esame di licenza nove decimi nell'italiano e nel latino e complessivamente otto decimi nelle altre materie.

Le licenze d'onore saranno conferite solennemente al principio dell'anno scolastico, alla presenza dei professori e degli alunni, all'uopo raccolti in un'aula dell'Istituto.

Art. 68.

L'esame di ammissione alla prima classe ginnasiale consta delle stesse prove che si sostengono per conseguire la licenza dalle Scuole elementari.

Il giovane che nella sessione di luglio dà l'esame di ammissione al primo corso del Ginnasio, e non lo supera, non può nella seguente sessione autunnale presentarsi agli esami di licenza elementare pel fine medesimo dell'iscrizione al Ginnasio.

Per estensione, i giovani che nel luglio si presentano agli esami di licenza elementare e non lo superano, nell'ottobre non possono sostenere altro esame che quello di ripazione alla detta licenza.

Art. 69.

Per gli esami di ammissione e di promozione alle altre classi del Ginnasio e del Liceo le prove scritte sono: *a*) un componimento italiano; *b*) una versione dall'italiano in latino; *c*) una versione dal latino in italiano; e per l'ammissione e la promozione alle classi 4ª e 5ª ginnasiali anche: *d*) una versione dall'italiano in francese; e per l'ammissione e promozione alle classi 2ª e 3ª liceali anche: *e*) una versione dal greco in italiano.

Le prove orali per l'ammissione si estendono, in ciascuna disciplina, a tutta la materia insegnata nelle classi del Ginnasio o del Liceo precedenti a quella, cui il candidato aspira; per la promozione, sono contenute nei limiti dell'insegnamento impartito nella sola classe precedente.

Art. 70.

Le prove scritte per gli esami di licenza ginnasiale sono: *a*) un componimento italiano; *b*) una versione dall'italiano in latino; *c*) una versione dal latino in italiano; *d*) una versione dal greco in italiano; *e*) una versione dall'italiano in francese.

Le prove orali, per i candidati di scuola privata o paterna, comprendono tutta la materia delle discipline insegnate nell'intero corso ginnasiale; per gli alunni dei Ginnasi Regi e pareggiati, saranno contenute entro i limiti dell'insegnamento impartito nella quinta classe del Ginnasio.

Art. 71.

Le prove scritte per gli esami di licenza liceale sono: *a*) un componimento italiano; *b*) una versione dal latino in italiano; *c*) una versione dal greco in italiano.

Le prove orali, per i candidati di scuola privata o paterna, comprendono tutta la materia insegnata per ogni disciplina nell'intero corso liceale; per gli alunni dei Licei Regi e pareggiati, si conterranno nei limiti degl'insegnamenti dati nella terza classe liceale.

Art. 72.

Negli esami di ammissione e di promozione alle varie classi ginnasiali e liceali, il professore della materia propone per ciascuna prova scritta tre temi alla Commissione esaminatrice, la quale si aduna nell'ufficio della direzione o presidenza la mattina stessa del giorno assegnato alla prova, poco prima che questa incominci; e fatta la scelta del tema, il direttore o preside si reca nell'aula degli esami insieme col professore della materia, che detta il tema scelto ai candidati.

Art. 73.

Nell'esame di licenza ginnasiale, la Commissione esaminatrice si aduna nell'ufficio della direzione o presidenza la mattina del giorno assegnato a ciascuna prova, poco prima che essa incominci, e il professore della materia propone una serie di temi, tra i quali la Commissione ne sceglie tre. Indi la Commissione si reca nell'aula degli esami, dove alla presenza dei candidati si procede al sorteggio di un tema, che è subito dettato dal professore della materia.

Nel giorno medesimo il presidente trasmette al R. provveditore i temi scelti dalla Commissione, con l'indicazione di quello sorteggiato.

Può il Ministero in determinati casi, quando lo creda opportuno incaricare il R. provveditore di riserbare a sè la trasmissione dei temi di licenza ad uno o più Ginnasi della provincia.

Art. 74.

I temi delle prove scritte dell'esame di licenza liceale sono mandati dal Ministero ai presidi, i quali ne sono personalmente responsabili.

All'ora prescritta, la Commissione esaminatrice entra nell'aula degli esami e il presidente, constatata l'integrità dei sugelli, apre il plico e fa dettare ai candidati, dal professore della materia, il tema contenuto.

Art. 75.

In tutti gli esami sono assegnati alla prova del componimento italiano sei ore, e cinque a ciascuna delle altre prove scritte.

In tutte le prove scritte i candidati debbono usare esclusivamente la carta, che loro è gratuitamente fornita dall'ufficio di presidenza e che porterà il bollo dell'Istituto e la firma del presidente.

Le minute delle prove scritte saranno consegnate dai candidati insieme coi loro lavori, e sopra ciascun lavoro i professori incaricati della sorveglianza debbono apporre le loro firme, indicando l'ora della consegna.

Art. 76.

Le prove orali, in tutti gli esami, seguono le scritte, e sono regolate dal presidente, il quale, occorrendo, si fa surrogare da uno dei professori più anziani di grado.

Il presidente può, se lo crede opportuno, dividere la Commissione in Sotto-Commissioni, e queste, negli esami di licenza, non debbono essere più di due, l'una per le materie letterarie, l'altra per le scientifiche.

La storia civile e la geografia saranno considerate nel Ginnasio come due materie distinte, nel Liceo invece complessivamente.

Nelle prove orali degli esami di ammissione e di licenza ogni candidato deve rispondere su ciascuna materia almeno per un quarto d'ora, in quelle degli esami di promozione almeno per *dieci minuti*.

Art. 77.

È obbligo dei candidati provenienti da scuola privata o paterna di presentare in iscritto, prima di dar le prove orali, una notizia particolareggiata degli studî fatti, indicando la quantità della materia svolta per ogni disciplina, in relazione con i programmi governativi, e le parti studiate delle opere di ciascun autore.

Art. 78.

Nelle materie, per le quali si richiedono la prova scritta e la prova orale, non è ammesso a dare la seconda, chi nella prima non ha ottenuto l'approvazione.

Chi nella sessione estiva non supera tutte le prove, può nella sessione autunnale dello stesso anno riparare le sole prove non superate.

Nelle due prove scritte di latino occorre per altro l'approvazione in tutte e due per l'ammissione all'orale; e chi nella sessione estiva è caduto in una di esse, deve, nella sessione autunnale, ripeterle entrambe.

I giovani che ripetono l'esame di licenza ginnasiale o liceale, secondo l'articolo 84, sono tenuti, se caddero nella sola prova orale di una materia che richiede la prova scritta e la prova orale, a ripeterle entrambe.

Art. 79.

Come nello scrutinio finale, così negli esami, il voto sopra ciascuna prova è proposto dal professore della materia. Se la maggioranza della Commissione esaminatrice lo accetta, esso diventa definitivo; se no, il giudizio definitivo sarà dato, a maggioranza di voti, con uno scrutinio palese, nel quale i commissari dissenzienti dal professore della materia dovranno motivare per iscritto il loro voto. In caso di parità di voti, prevarrà il giudizio del presidente.

Sul componimento italiano per la licenza liceale il professore della materia scriverà un breve giudizio, che dia ragione del voto proposto; e lo stesso faranno gli esaminatori che dissentano da lui.

Art. 80.

Il candidato alla licenza liceale che negli esami di riparazione della sessione autunnale sia caduto in una sola materia, nella quale non abbia però mancato di dare esperimento, e che non sia nè l'italiano nè il latino, potrà essere licenziato, se la Commissione esaminatrice, a maggioranza non minore di due terzi dei voti, lo giudichi meritevole di tale beneficio.

Nel diploma di licenza si scriverà il voto ottenuto nell'esame e la deliberazione della Commissione.

Art. 81.

L'alunno di un Istituto Regio o pareggiato, che non abbia superato l'esame di promozione, volendo nel seguente anno scolastico continuare gli studî nello stesso Istituto o in altro, deve iscriversi nella classe in cui era prima e seguirne tutti gl'insegnamenti.

L'alunno di un Istituto Regio o pareggiato, che non abbia superato l'esame di licenza ginnasiale o liceale e voglia continuare gli studî nello stesso Istituto o in un altro, pur essendo dispensato dal ripetere le prove già superate, deve assistere a tutte le lezioni del corso, e per essere ammesso nella sessione estiva agli esami in quelle discipline sulle quali deve fare la riparazione a norma dell'articolo 84, dovrà riportare nella condotta di ogni singola materia una classificazione non inferiore a *sei decimi*.

Art. 82.

Il candidato proveniente da scuola privata o paterna, che in un esame di ammissione o di licenza non abbia ottenuta l'approvazione in tutte le materie, può chiedere, prima che si chiuda la sessione, ed ottenere dalla Commissione esaminatrice, la dichiarazione d'idoneità ad una delle classi precedenti.

Esso sarà obbligato, se vuole frequentare l'Istituto, a pagare la tassa di immatricolazione e di iscrizione, dovrà assistere a tutte le lezioni e alla fine dell'anno dovrà ripetere l'intero esame.

Qualora la Commissione non lo riconosca idoneo ad una classe precedente ha facoltà di sottoporlo ad un esperimento complementare, sia scritto sia orale, per determinare la classe alla quale assegnarlo.

Art. 83.

Chi, negli esami di ammissione o di promozione, si presenti ad una sola sessione, o dopo le due sessioni dello stesso anno non abbia ottenuta l'approvazione, ripresentandosi un altro anno dovrà fare da capo tutto l'esame e ripagare le tasse.

Art. 84.

I candidati alla licenza ginnasiale o liceale, che nelle due sessioni del medesimo anno non conseguano la licenza, potranno ripresentarsi, nelle sessioni dei due anni successivi al primo esperimento, e ripetere l'esame sulle sole materie non superate.

Trascorsi i due anni, dovranno ripetere l'intero esame.

Art. 85.

Il Ministero invia ogni anno, nei Ginnasi e nei Licei pareg-

giati, un commissario che assista alle operazioni dello scrutinio finale e degli esami di licenza, in ambedue le sessioni dell'anno.

Il commissario può esaminare in qualche materia ed è investito, nei limiti delle leggi scolastiche, di tutte le facoltà necessarie per assicurare la regolarità dello scrutinio finale e degli esami.

Terminata la sua missione, egli deve mandare al Ministero una particolareggiata relazione sugli esami e sull'andamento generale dell'Istituto.

Il commissario ha diritto al rimborso delle spese di viaggio e ad una diaria di lire quindici a carico dell'Ente da cui l'Istituto dipende; e se egli sia incaricato di presiedere commissioni o di esaminare in alcuna materia, avrà inoltre diritto alla propina.

Le stesse facoltà e gli stessi diritti avranno i commissari inviati dal Ministero presso gli Istituti Regi.

Al commissario che dimora nella città ove ha sede l'Istituto spetta soltanto l'indennità di lire dieci al giorno.

Art. 86.

Nei Licei e nei Ginnasi, dove, per le classi aggiunte, vi sono incaricati o comandati, devono entrare a far parte della Commissione esaminatrice tanto il professore titolare della cattedra quanto il professore incaricato o comandato, ciascuno per esaminare i propri alunni.

Art. 87.

Il commissario inviato in un Istituto, a termini del precedente articolo 85, ha, sotto la propria responsabilità, la facoltà di annullare in tutto o in parte l'esame dei candidati che abbiano ottenuto l'iscrizione contro le disposizioni regolamentari, o producendo documenti non conformi al vero, e di quelli che abbiano avuta cognizione anticipata dei temi o fatto uso di libri o appunti, o che in qualsiasi modo abbiano contravvenuto alle norme che governano gli esami, o conseguita per inganno l'approvazione, riferendone subito al R. provveditore e in caso d'urgenza al Ministero.

Art. 88.

I voti assegnati a ciascun alunno nelle medie bimestrali, nello scrutinio finale ed in ciascuna prova scritta ed orale di esame, saranno notati, in tutte lettere, a cura del direttore o preside, sopra speciali registri, che dovranno essere sottoscritti da tutti gli esaminatori.

Le pagelle, i certificati di esame o i diplomi di licenza debbono portare segnati in lettere i voti di ciascuna prova scritta ed orale, le sessioni in cui lo scrutinio o l'esame ebbe luogo, ed il risultato complessivo, con la dichiarazione che il candidato sia stato, o pur no, *ammesso*, *promosso* o *licenziato*.

Tutti i certificati rilasciati dalle Autorità scolastiche devono essere scritti su carta da bollo da centesimi 50.

Se il certificato rilasciato dal capo dell'Istituto riguarda l'iscrizione ai singoli corsi o la condizione scolastica dell'alunno, non deve essere vistato dal provveditore; se invece riguarda lo stato degli esami sostenuti, deve portare il visto e la marca da bollo da L. 1,20.

I diplomi di licenza sono rilasciati e firmati dal capo dell'Istituto Regio o pareggiato, e debbono portare il visto del R. provveditore.

I certificati provvisori di licenza non devono essere rilasciati se prima non fu pagata la tassa di diploma.

Sul certificato deve risultare se l'alunno ha pagato la tassa o se ne è stato esentato.

Non si rilasciano per alcun motivo duplicati di diplomi di licenza ginnasiale o liceale.

Art. 89.

Compiuti gli esami di licenza liceale, il presidente della Commissione invia al Ministero i processi verbali relativi, lo specchio dei voti col risultato ottenuto da ciascun candidato, ed il prospetto statistico degli esami.

I lavori scritti dei candidati alla licenza liceale e ginnasiale si terranno a disposizione del Ministero almeno per tre anni.

Art. 90.

L'attestato d'ammissione o di promozione conseguito in un Ginnasio o Liceo Regio o pareggiato dà diritto all'iscrizione in qualsiasi Ginnasio o Liceo Regio o pareggiato del Regno.

La licenza ginnasiale ottenuta in un Istituto Regio o pareggiato dà diritto all'ammissione alla 1ª classe di qualsiasi Liceo Regio o pareggiato; la licenza liceale conseguita in un Liceo Regio o pareggiato dà diritto all'iscrizione al primo corso di qualsiasi facoltà nelle Università e negli Istituti superiori del Regno.

Art. 91.

Tra gli alunni dei Licei Regi e pareggiati, che abbiano riportata una media di nove decimi in italiano e in latino e una media complessiva di sette decimi nelle altre materie, nei tre anni di corso e nell'esame di licenza, sarà ogni anno indetta una gara sulla lingua e letteratura italiana o latina, nei modi che verranno determinati da speciale Ordinanza Ministeriale.

I nomi dei vincitori saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

CAPO VII.

Scuole non governative

Art. 92.

Tutte le scuole secondarie classiche non governative, appartenenti a Corpi morali od a privati, sono soggette alla vigilanza delle competenti Autorità scolastiche ed alla ispezione del R. provveditore, o di persone a ciò delegate dal Ministro.

Art. 93.

Le Amministrazioni ed i privati che furono autorizzati ad aprire scuole classiche, devono dare avviso di tutti i mutamenti che vi avvengono, entro quindici giorni, al R. provveditore il quale ne informa il Ministro.

Art. 94.

I comuni, le provincie, ed altri Enti morali, prima di aprire scuole classiche debbono con regolari documenti dimostrare all'Autorità scolastica provinciale:

1° che sono state adempiute tutte le condizioni imposte dalla legge per l'istruzione elementare;

2° che la scuola avrà sede in edifizio igienico ed adatto;

3° che gli insegnanti sono muniti di titoli legali di abilitazione per la materia di studio che è loro affidata.

Art. 95.

Gli insegnanti delle scuole classiche comunali, provinciali o di altri Enti morali, non possono entrare in ufficio se prima la loro nomina non sia approvata dal Consiglio provinciale scolastico.

Art. 96.

Possono essere pareggiate alle governative le sole scuole secondarie classiche provinciali, comunali o di altri Enti morali, purchè dimostrino al Ministero di trovarsi nelle seguenti condizioni:

1° che la scuola abbia sede in edifizio adatto e salubre, e sia provvista della suppellettile scientifica e non scientifica necessaria, come pure di tutti i mezzi atti a rendere pratico ed efficace l'insegnamento;

2° che gli insegnanti siano forniti di legale abilitazione;

3° che gli stipendi degli insegnanti non siano inferiori a quelli stabiliti dalla legge per le scuole governative;

4° che nella scuola si facciano pagare agli alunni le tasse scolastiche nella misura e nelle forme prescritte dalla legge;

5° che vi siano osservati i Regolamenti, i programmi e gli orari stabiliti per le scuole classiche governative, e che l'insegnamento abbia già dato in esse buoni risultati;

6° che siano stati dal comune adempiuti gli obblighi di legge rispetto all'istruzione elementare.

Art. 97.

Le domande pel pareggiamento debbono essere inviate al Ministero per mezzo del Consiglio provinciale scolastico, almeno sei mesi prima del nuovo anno scolastico, con i seguenti documenti:

1° i disegni dell'edificio rilevati dal vero in ogni sua parte od accompagnati dal certificato del medico provinciale il quale attesti la salubrità di esso;

2° l'elenco di tutti i mobili esistenti, del materiale scientifico, distinto per insegnamenti e gabinetti, dei libri della biblioteca e degli attrezzi per la ginnastica;

3° i programmi particolareggiati e gli orari delle lezioni;

4° l'elenco delle persone addette alla scuola, indicando tutti gli uffici da loro occupati dentro e fuori la medesima, gli stipendî ad essi assegnati e le ore settimanali richieste a ciascun ufficio;

5° i titoli di abilitazione del capo dell'Istituto, degli insegnanti e del maestro di ginnastica;

6° l'estratto del bilancio, nel quale siano indicati singolarmente gli stipendî assegnati al capo dell'Istituto e a ciascun professore della scuola, in conformità delle vigenti leggi;

7° la deliberazione colla quale si stabilisce che il pagamento delle tasse scolastiche e l'esenzione da esse debba farsi nel modo indicato per le scuole governative;

8° una relazione del capo dell'Istituto sull'ordinamento della scuola, con l'elenco degli alunni iscritti in ciascuna classe, così nell'anno in corso come nei due precedenti, e di coloro che, avendo fatto gli studî nella scuola, conseguirono poscia la regolare licenza;

9° un prospetto particolareggiato dello stato dell'istruzione elementare nel comune ove ha sede la scuola classica; col quale si dimostri che esso adempie agli obblighi imposti dalle vigenti leggi sull'istruzione elementare.

Il Consiglio provinciale scolastico, verificata la regolarità della domanda e dei documenti annessi, trasmette il tutto al Ministro, col proprio voto motivato.

Art. 98.

Il pareggiamento è concesso con decreto del Ministro, previa ispezione alla scuola a spese dell'Amministrazione richiedente, e sentita la Giunta del Consiglio superiore.

L'elenco delle scuole classiche pareggiate è inserito annualmente nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero.

Art. 99.

Nelle scuole classiche pareggiate le tasse scolastiche spettano all'Ente a carico del quale sono le scuole medesime, salvo la tassa di diploma che deve essere pagata allo Stato.

Art. 100.

Gli esami d'ammissione, di promozione e di licenza, fatti presso una scuola pareggiata dai soli alunni regolarmente iscritti, hanno gli stessi effetti legali degli esami sostenuti presso una scuola governativa.

Art. 101.

Il decreto di pareggiamento può essere sempre sospeso o revocato dal Ministro, quando consti che non siano più osservate le disposizioni delle leggi e dei Regolamenti in vigore, o che le condizioni morali e materiali dell'Istituto siano peggiorate.

La sospensione è deliberata in via provvisoria, sul rapporto dell'Autorità scolastica provinciale, del commissario agli esami o di altra Autorità delegata dal Ministro, il quale ne riferisce tosto alla Giunta del Consiglio superiore per il provvedimento definitivo.

Art. 102.

Ogni cittadino che abbia l'età di 25 anni compiuti e i requisiti morali necessarî, e possegga, inoltre, i corrispondenti mezzi materiali, ha facoltà di aprire scuole classiche, con o senza convitto, purchè siano osservate le seguenti condizioni:

1° che le persone, alle quali vengono affidati i diversi insegnamenti, siano nelle condizioni volute dalla legge per insegnare in una scuola classica;

2° che gli insegnamenti siano dati in conformità del programma con cui è annunciata l'apertura della scuola e che siano ripartiti tra i diversi docenti in modo da soddisfare pienamente le esigenze didattiche;

3° che la scuola sia fornita dell'occorrente materiale scientifico e non scientifico;

4° che la scuola sia aperta, in ogni tempo, alle Autorità cui è commessa l'ispezione delle scuole secondarie come altresì alle persone alle quali il Ministro dà una delegazione a questo fine.

Art. 103.

Il cittadino, che vuol usare di questa facoltà, fa conoscere, con una dichiarazione per iscritto, la sua intenzione al provveditore della rispettiva provincia.

A questa dichiarazione, in cui dev'essere indicato il comune e l'edifizio dove si vuole aprire la scuola, debbono essere annessi il programma degli insegnamenti, l'elenco nominale degli insegnanti coi titoli di cui sono muniti e col riparto delle materie fra essi, ed infine l'elenco del materiale scientifico e non scientifico.

Il provveditore, per mezzo dell'Autorità provinciale, deve accertarsi della salubrità dell'edifizio e della sua opportunità per le vicinanze, ed assumere tutte le informazioni necessarie sulla moralità dell'individuo che fa la richiesta e delle persone con esso lui conviventi.

Se entro *due* mesi dalla fatta dichiarazione, non interviene per parte del provveditore un'opposizione motivata, ufficialmente notificata al dichiarante, la scuola può essere aperta; e finchè si mantiene nelle condizioni accennate dall'articolo precedente, non può essere chiusa se non per cause gravi in cui sia impegnata la conservazione dell'ordine morale e la tutela dei principî che governano l'ordine sociale pubblico dello Stato e la salute degli alunni.

Se però la scuola non viene aperta entro *sei* mesi dal giorno in cui, a tenore di questo articolo, può esserlo, la dichiarazione precitata è considerata come non avvenuta.

Art. 104.

I motivi dell'opposizione all'apertura di una di queste scuole possono essere sottoposti, sull'istanza del dichiarante, al giudizio del Consiglio scolastico provinciale.

Al giudizio dello stesso Consiglio sono sempre sottoposte le cause che possono rendere necessaria la chiusura di queste scuole.

In ogni caso tale chiusura non si fa che per decreto del Ministro, sentito il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.

Art. 105.

Nei casi d'urgenza il prefetto, riservate le guarentigie dell'articolo precedente, può far procedere alla chiusura temporaria di tali scuole.

Art. 106.

I cittadini, che abbiano ottenuta l'abilitazione ad un dato insegnamento di scuola classica, hanno la facoltà di aprire personalmente corsi pubblici intorno a quelle materie per le quali hanno titolo legale sufficiente, dandone avviso al R. provveditore.

I loro corsi sono sottoposti all'ispezione del provveditore, nè possono essere chiusi che per le cause gravi, di cui al 4° comma del precedente articolo 103, stando ferme, a questo riguardo, in favore di tali insegnanti le guarentigie, che nell'articolo stesso, sono assicurate ai capi degli Istituti privati.

Art. 107.

Gli stabilimenti ed i corsi d'istruzione classica che venissero aperti senza che siasi adempiuto quanto è prescritto negli articoli precedenti, sono senz'altro chiusi per ordine del prefetto, e coloro che li avessero aperti sono passibili delle pene comminate dalla legge.

TABELLA A.

Orario per i Ginnasi.

Materie d'insegnamento	Ore settimanali nella classe					Totale
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	
Italiano	7	7	7	5	5	31
Latino	7	7	7	6	6	33
Greco	—	—	—	4	4	8
Francese	—	—	3	3	3	9
Storia e geografia	2	2	2	3	3	12
Geografia descrittiva	3	3	3	—	—	9
Matematica	2	2	2	2	2	10
Storia naturale	—	—	—	2	2	4
Totali	21	21	24	25	25	116

Orario per i Licei.

Materie d'insegnamento	Ore settimanali nella classe			Totale
	1ª	2ª	3ª	
Italiano	5	4	4	12
Latino	4	4	4	12
Greco	3	3	3	9
Storia e geografia storica	3	4	4	11
Filosofia	2	2	2	6
Matematica	4	3	2	9
Storia naturale	2	2	2	6
Fisica e chimica	2	3	3	8
Totali	25	25	24	74

L'insegnamento del latino e del greco nelle tre classi del Liceo sarà, di regola, affidato interamente al professore di tali materie.

TABELLA B.

Tasse scolastiche per i Ginnasi e per i Licei secondo la legge 12 luglio 1900, n. 259.

Per i Ginnasi

1. Tassa di ammissione, con o senza esami . . . . L. 10 —
2. Id. d'immatricolazione . . . . » 10 —
3. Id. d'inscrizione annua alle classi inferiori . . » 30 —
4. Id. id. id. alle classi superiori . . » 45 —
5. Id. di licenza, per i candidati provenienti da Ginnasi governativi o pareggiati . . . . . » 50 —
6. Id. di licenza, per i candidati provenienti da scuola privata o paterna . . . . . . » 100 —
7. Id. di diploma di licenza ginnasiale . . . . . » 5 —

Per i Licei

1. Tassa per esame di ammissione (per chi deve farlo). L. 40 —
2. Id. d'immatricolazione . . . . » 20 —
3. Id. d'iscrizione annua, per ciascuna classe . . . » 60 —
4. Id. di licenza, per i candidati provenienti da Licei governativi o pareggiati . . . . » 75 —
5. Id. di licenza, per i candidati provenienti da scuola privata o paterna. . . . . » 150 —
6. Id. di diploma di licenza liceale. . . . . » 10 —

Avvertenza. — Agli esaminatori per la licenza degli esterni spetterà complessivamente, per ciascun candidato, il terzo sopra cento lire per i Licei e sopra cinquantacinque per i Ginnasi.

In tutte le scuole pareggiate, le tasse scolastiche vanno a vantaggio dell'Ente cui la scuola appartiene, eccetto però la tassa di diploma, che deve sempre esser pagata all'Erario.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro: GALLO.

Relazione *di S. E. il Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re**, *in udienza del 10 gennaio 1901, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Thiene (Vicenza).*

SIRE!

Il sindaco e la Giunta municipale di Thiene, persuasi di non goder più la fiducia del Consiglio, decisero di dimettersi, nè i buoni uffici del prefetto di Vicenza valsero a scongiurare la crisi, dimostratasi insanabile dopochè, malgrado le replicate convocazioni, l'ultima delle quali era stata ordinata d'ufficio, il Consiglio si astenne dal nominare la nuova Amministrazione.

A questo stato anormale di cose non v'è altro modo di ovviare che sciogliendo il Consiglio comunale, perchè sia possibile l'appello agli elettori, come appunto provvede lo schema di decreto, che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Thiene, in provincia di Vicenza, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. dott. Vittorio Ceccato è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1901.

VITTORIO EMANUELE.
G. SARACCO.

DIREZIONE GENERALE
della Cassa dei depositi e prestiti e delle gestioni annesse

AVVISO PER RETTIFICA D'INTESTAZIONE DI DEPOSITO (1ª *Pubblicazione*).

Sui registri della Cassa depositi e prestiti presso l'Intendenza di finanza di Livorno, trovasi iscritto, col n. 1233 di polizza, un deposito di L. 2000 eseguito il 10 dicembre 1887 da Gabici Luigia fu *Giovanni*, domiciliata in detta città, via del Lasca n. 3, a titolo di cauzione verso l'Amministrazione delle gabelle, dovuta dal sig. Ferdinando Villa fu Giulio, quale cassiere sussidiario di 1ª classe presso la R. Dogana di Sassari.

Per debito lasciato dal Villa l'Amministrazione delle gabelle deve procedere all'incameramento della suddetta cauzione; ma avendo accertato che nell'intestazione del succennato deposito fu erroneamente indicata la paternità della Luigia Gabici, ne ha chiesto la rettifica producendo documenti di stato civile dai quali risulta che la medesima era figlia del fu *Ulisse* e non del fu *Giovanni*.

In mancanza di opposizione da parte di chi possa avervi diritto, nel termine di giorni 30 dalla prima pubblicazione del presente avviso, l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti provvederà alla rettifica d'intestazione come sopra richiesta.

Roma, l'11 febbraio 1901.

Per il Direttore Generale della Cassa depositi e prestiti
MEDOLAGHI.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso

Si notifica che le cedole delle Obbligazioni della ferrovia Lucca-Pistoia (emissioni 1856-1858-1860) pei semestri sotto indicati, sono soggette alle ritenute qui appresso indicate:

	1° marzo 1901	1° settemb. 1901
Imposta di ricchezza mobile . .	L. 1 26	L. 1 26
Tassa di negoziazione	» — 17	» — 16
Totale delle ritenute. . . .	L. 1 43	L. 1 42
Somma netta pagabile	» 4 87	» 4 88
Importo lordo di ogni cedola.	L. 6 30	L. 6 30

Nulla è innovato quanto alle ritenute già stabilite per le cedole delle anteriori scadenze.

Roma, il 10 febbraio 1901.

Il Direttore Capo della Ragioneria
G. BENAGLIA.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO (*Portafoglio*).

Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 12 febbraio, in lire 105,91.

MINISTERO
DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro *(Divisione Portafoglio).*

11 febbraio 1901

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati.	5 % *lordo*	100,79 1/2	98,79 1/2
	4 1/2 % *netto*	111,53 3/8	110,40 7/8
	4 % *netto*	100,56	98,56
	3 % *lordo*	61,88	60,68

CONCORSI

MINISTERO
DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

AVVISO DI CONCORSO.

Con le norme prescritte dal Regolamento universitario, approvato col R. decreto 6 ottobre 1890, n. 7337, è aperto il concorso al posto di professore e direttore della Scuola pareggiata di ostetricia annessa allo Spedale Maggiore di Novara.

Le domande, in carta bollata da L. 1,20, ed i titoli indicati in appositi elenchi, dovranno essere presentati al Ministero della Pubblica Istruzione non più tardi del 15 giugno 1901.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi lavori manoscritti.

Le pubblicazioni dovranno, possibilmente, essere in numero di copie bastevole a farne la distribuzione ai componenti la Commissione esaminatrice.

Degli elenchi dovranno inviarsi non meno di sei copie.

Roma, addì 4 febbraio 1901.

Il Ministro
1 GALLO.

AVVISO DI CONCORSO.

Con le norme prescritte dal Regolamento universitario, approvato con R. decreto 26 ottobre 1890, n. 7337, è aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di oftalmoiatria e clinica oculistica nella R. Università di Siena.

Le domande, in carta bollata da L. 1,20, ed i titoli indicati in appositi elenchi, dovranno essere presentati al Ministero della Pubblica Istruzione non più tardi del 15 giugno 1901.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi lavori manoscritti.

Le pubblicazioni dovranno, possibilmente, essere in numero di

copie bastevolo a farne la distribuzione ai componenti la Commissione esaminatrice.

Degli elenchi dovranno inviarsi non meno di sei copie.

Roma, addì 4 febbraio 1901.

Il Ministro
GALLO.

1

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Il soggiorno dell'Imperatore Guglielmo in Inghilterra, i suoi frequenti colloqui col Re Edoardo VII, e le allusioni politiche contenute nei discorsi dei due Sovrani, continuano a fornire alla stampa inglese e tedesca argomento a numerosi articoli sulle relazioni politiche tra i due paesi. Uno degli articoli che ha fatto maggiore impressione è quello della *Kölnische Zeitung*, che, al dire del *Temps*, dà la nota giusta, almeno dal punto di vista germanico, facendo risaltare la comunanza d'interessi dell'Impero germanico e dell'Inghilterra nelle questioni estere.

« La mano che ci viene offerta dall'Inghilterra — così la *Kölnische* — significa esclusivamente che le due nazioni devono mostrarsi unite dovunque sia necessario di sostenere i loro interessi comuni e di respingere un attacco diretto contro una di esse da un terzo.

« Questa accentuazione egoistica degli interessi comuni (perchè non si possa trattare che di ciò e non di un'alleanza politica), ci pare, in questo momento, tanto più importante, in quanto il principio della porta aperta va acquistando sempre maggiore solidità nelle relazioni internazionali.

« È precisamente nell'Estremo Oriente che questo principio è stato sostenuto con un'energia tutta particolare per impedire una spartizione prematura della China, ed è possibile e desiderabile che questo esempio sia imitato in altre parti del mondo.

« È adunque utile che i due potenti Imperi coltivino relazioni amichevoli e rimuovano, a vantaggio dei loro comuni interessi, le divergenze che esistono tra di loro su qualche punto ».

***

Relativamente ai negoziati che hanno luogo presentemente tra gli inviati esteri e i rappresentanti chinesi a Pechino circa alla punizione dei colpevoli, i giornali tedeschi osservano che sarà inutile insistere sulla punizione del Principe Tuan, il quale si sarà già messo in salvo nella Mongolia, dove sarà difficile di raggiungerlo; ma che, piuttosto di perdere il tempo a discutere su ipotetiche punizioni, gioverebbe ben molto più a tutti gli interessati se si pensasse a risolvere sollecitamente la parte più importante della questione chinese.

***

Telegrafano da Londra:

Un dispaccio da Pechino dice che il mese scorso ritornarono a Pechino più di 20 mila maomettani, con l'intenzione di provocare dei disordini in occasione delle feste per il Capo d'anno chinese.

Le Autorità militari tedesche, venute a conoscenza di questo fatto, hanno proibito ai soldati tedeschi di uscire soli e senz'armi. In generale si raccomandò anche ai cittadini esteri di non entrare in case private chinesi, se non in gruppi.

Fra i generali esteri regna l'opinione che nella primavera si renderà necessaria una campagna contro la provincia di Scian-si.

***

Secondo un telegramma dello *Standard* dall'Africa del Sud, la Commissione per la pace, della quale fanno parte anche alcuni membri del Volksraad del Transwaal, ha rimesso un identico invito a Botha ed agli altri comandanti boeri, esortandoli ad arrendersi.

Nell'invito la Commissione rileva che la guerra costò già migliaia di vite, che quasi tutto il paese è devastato e che centinaia di donne e di fanciulli muoiono di fame. L'invito aggiunge che l'Inghilterra ha spesi bensì 80 milioni per la guerra e che ha già sacrificate migliaia di vite preziose, ma che essa è sempre pronta a nuovi sacrificî di sangue e di danaro piuttosto che lasciare l'indipendenza al Transwaal.

***

Si dice che fra le Potenze abbia luogo attualmente uno scambio d'idee circa i passi fatti nell'ottobre dell'anno scorso dal principe Giorgio di Grecia per risolvere definitivamente la questione cretese. Si crede che la questione di Creta potrà venir risolta prima della convocazione dell'Assemblea nazionale cretese.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

Per Re Umberto I. — Per iniziativa dell'*Associazione nazionale degli ufficiali in congedo*, i rappresentanti di essa e quelli delle altre Società militari di Roma si sono costituiti in *Comitato centrale* per l'attuazione di una solenne commemorazione e di un pellegrinaggio nazionale al Pantheon, nel primo anniversario della morte di S. M. Umberto.

Il Comitato è così composto:

Presidente: S. E. tenente generale marchese Emilio Pallavicini di Priola, primo aiutante di campo generale della fu S. M. il Re Umberto I, senatore del Regno, presidente dell'Associazione nazionale degli ufficiali in congedo; *Vice-Presidenti:* comm. A. Massarucci, presidente del Comizio centrale dei veterani 1848-49, senatore del Regno; comm. Michele de Rada, tenente generale, per l'Associazione nazionale degli ufficiali in congedo; comm. Edoardo Arbib, rappresentante la Società reduci Italia e Casa Savoia; comm. Borzio Emilio, maggior generale nella riserva, rappresentante dell'*Unione Militare;* comm. Luigi Porporati, colonnello, per la Società di providenza degli ufficiali del R. Esercito e della R. Armata; cavaliere Eugenio Franchini, colonnello, per la Società fra gli ufficiali pensionati; avvocato Carlo Lenzi, per la Società reduci delle patrie battaglie; avv. Niccolò Cinelli, per la Fratellanza militare italiana; comm. Annibale Silvestri, colonnello, per la Società fra i reduci della legione Cacciatori del Tevere; cav. uff. Mario dei marchesi Theodoli, colonnello, per la Società degli ex-bersaglieri *Alessandro Lamarmora*; cav. Raffaello Mugnaini, per la Fratellanza Militare *Umberto I. Segretari*; cav. avv. Cesare Gallotti, tenente d'artiglieria in congedo; avv. Gino Pierantoni, sottotenente di fanteria in congedo.

Il *Comitato centrale* ha incaricata la presidenza di redigere, al più presto, il programma della commemorazione e del pellegrinaggio nazionale, programma da sottoporsi all'approvazione del Comitato stesso.

Il Congresso storico internazionale. — Il Congresso internazionale di scienze storiche, che, sotto l'Augusto patrocinio di S. M. il Re Vittorio Emanuele III, si terrà a Roma

nella primavera dell'anno venturo, procede con passo fermo e sicuro.

S. A. R. il Duca degli Abruzzi ha accettato il vice-patronato per la sezione della storia dei viaggi e delle esplorazioni scientifiche.

Le adesioni vanno diventando sempre più numerose. A quelle di quasi tutte le accademie e società storiche italiane si sono di recente aggiunte le adesioni di importanti sodalizi stranieri. Notiamo ad esempio la società imperiale di Mosca, la società di storia italiana di Parigi e l'estesissima associazione nazionale storica dell'America.

La salma di Giuseppe Verdi. — Il Municipio di Milano ha deciso di effettuare nel trigesimo dalla morte — cioè mercoledì 27 febbraio — il trasporto della salma del Grande Maestro e di quella della moglie dal Cimitero Monumentale alla Casa di riposo dei musicisti.

Il corteo partirà dal Cimitero Monumentale al tocco: i due feretri verranno posti sullo stesso carro di primo grado e di prima classe, tirato da sei cavalli.

Al momento della partenza dal Monumentale un grande coro verrà disposto sulle scalinate del Famedio e intuonerà l'aria del « Nabucco »: « Va' pensiero sull'ali dorate ».

Al corteo parteciperanno tutte le rappresentanze ufficiali: due sole musiche saranno ammesse: una militare e quella municipale. Le altre bande, che vorranno partecipare, saranno disposte lungo il percorso del corteo.

La Giunta disporrà per il trasporto delle corone che giungeranno: molte di bronzo e d'argento, pervenute per i funerali, verranno, in tale occasione, recate alla definitiva sepoltura del Maestro.

Non vi saranno discorsi.

Giunto il carro funebre alla Casa dei musicisti, il Sindaco di Milano farà la consegna delle due salme, mediante atto notarile, al Consiglio d'amministrazione della Casa dei musicisti.

La cerimonia del trasporto del Grande Maestro alla sua definitiva sepoltura riuscirà certamente grandiosa e solenne.

Per Giuseppe Verdi. — Ieri a Carrara, nel Teatro Verdi, con intervento del Prefetto, delle Autorità e di oltre 2000 persone, ebbe luogo la commemorazione del maestro Verdi.

Gino Monaldi, ripetutamente interrotto da applausi che scoppiarono fragorosissimi al termine, pronunziò il discorso commemorativo.

Venne decretata l'erezione d'un monumento al maestro Verdi.

La fontana di Piazza Termini venne ieri restituita alla vista del pubblico, adornata dei gruppi del Rutelli, intorno ai quali si è tanto e così ingiustamente discusso nei giorni scorsi.

L'insieme della fontana, già per sè stessa bellissima, ha guadagnato assai dall'opera geniale dello scultore.

Il getto, però, era forse più armonico prima nella sua grandiosa semplicità; mentre adesso appare alquanto confuso per la complicazione aggiuntavi degli zampilli che tendono a ricoprire i gruppi scultorî.

Ognuno di questi rappresenta una Naiade accompagnata in vario atteggiamento ad un diverso mostro marino. Stupendo quello del cavallo, il quale si presenta subito di fronte a chi giunge da via Nazionale: bellissimo pure quello del pesce, che sta a sinistra; meno felici gli altri due, di cui uno a destra guarda l'Ospizio delle orfane e l'altro dietro prospetta Santa Maria degli Angeli.

In complesso è un'opera che torna ad onore dell'artista: un lavoro di fusione, date le difficoltà che dovette presentare, meraviglioso nella sua riuscita.

Industria navale italiana. — Ieri, nel cantiere Ansaldo, a Sestri Ponente, venne felicemente varata una seconda torpediniera, ordinata dal Governo turco.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

EAST LONDON, 11. — Si hanno i seguenti particolari sullo scontro che gli Inglesi ebbero coi Boeri, il 31 gennaio a Tabaksberg, fra Smaldeel e Bloemfontein.

La colonna inglese, comandata da Crewe e composta di 700 uomini, avendo scorto i Boeri inseguiti dalla colonna Pilcher, li attaccò. Questi fuggirono e gli Inglesi li inseguirono. Avendo poi gli Inglesi sorpreso 50 Boeri scesi da cavallo, li attaccarono; ma alla loro volta vennero attaccati da un numeroso distaccamento boero, il quale inflisse loro gravi perdite, in un accanito combattimento.

Il generale Dewet comandava personalmente i Boeri.

GRANATA, 11. — Vi fu una dimostrazione anticlericale. I dimostranti tentarono di penetrare nel negozio di un armaiuolo, onde impadronirsi delle armi. L'armaiuolo sparò sugli assalitori per impedire il saccheggio del suo negozio. Intervenne la polizia, disperse i dimostranti. Vi è un ferito leggermente.

La calma è stata ristabilita.

SOFIA, 11. — Le elezioni dei deputati alla Sobranje hanno avuto luogo in mezzo alla calma. Soltanto a Filippopoli vi fu una rissa, nella quale vi furono due morti e parecchi feriti.

Vennero operati due arresti.

VIENNA, 11. — L'imperatore Francesco Giuseppe ha ricevuto la nuova Presidenza della Camera dei Deputati, alla quale ha espresso la sua soddisfazione per la sollecitudine e la quasi unanimità con cui venne eletta.

L'Imperatore ha espresso inoltre alla Presidenza della Camera, la sua speranza che le condizioni parlamentari miglioreranno.

GRANATA, 11. — I dimostranti percorsero le vie gridando: *Viva la libertà! Abbasso i gesuiti!* e lanciarono sassi contro il convento dei gesuiti.

Dall'interno del convento vennero sparati alcuni colpi di fucile. La folla era vivissimamente eccitata. Il Prefetto penetrò allora nel convento e indi ne uscì dichiarando che le fucilate erano state esplose da due gendarmi, che si trovavano nel convento.

La gendarmeria disperse la folla che tentava di avanzare contro il convento.

PARIGI, 11. — *Camera dei Deputati* — In seguito all'indisposizione del presidente del Consiglio, Waldeck-Rousseau, la discussione del progetto di legge sulle Associazioni è aggiornata.

VALENZA, 11. — I dimostranti gettarono petrolio attorno ad un convento di frati. La gendarmeria riuscì ad impedire un incendio.

Le dimostrazioni durarono tutta la giornata. Vennero lanciati sassi contro il seminario e contro diversi conventi.

PARIGI, 11. — *Senato* — Si approva il bilancio delle poste e s'intraprende la discussione di quello degli affari esteri.

Il Ministro degli affari esteri, Delcassé, rispondendo ad analoghe osservazioni, afferma che egli non abbandonerà alcun diritto della Francia su Terranova, esclude l'idea di attentare all'integrità della China, afferma la risoluzione di ottenere eque riparazioni e di richiamare le truppe dalla China appena la situazione vi sarà ritornata normale, esprime la sua viva soddisfazione nel vedere l'alleanza franco-russa fortificarsi giornalmente, mercè reciproci vantaggi, e termina dichiarando che il testo pubblicato dell'accordo anglo-tedesco non lede alcun interesse francese.

Si approva quindi il bilancio degli esteri e infine quello dell'agricoltura.

VIENNA, 11. — Secondo una statistica ufficiale, i proventi delle imposte dirette durante il 1900 sono ascesi a *corone* 277,720,245, superando di *corone* 6,849,773 quelli del precedente esercizio.

Le imposte indirette nel 1900 hanno dato 636,407,233 *corone* superando di *corone* 33,206,655 i proventi del 1899.

VIENNA, 11. — Re Milano è morto alle ore 4 pom.

MADRID, 11. — Gli studenti si recarono all'Università, le cui porte erano chiuse, e protestarono contro le vacanze accordate in occasione del matrimonio della Principessa delle Asturie. Indi si recarono al Prado, gridando: *Abbasso i gesuiti!*

COSTANTINOPOLI, 11. — Sono assolutamente prive di fondamento le voci sparse circa lo stato di salute del Sultano.

VIENNA, 11. — *Camera dei Signori* — Il Presidente, Principe di Windischgrätz, legge la Dichiarazione dell'Arciduca Francesco Ferdinando in occasione del suo matrimonio colla contessa Sofia Chotek.

La Camera ascolta in piedi la lettura.

Il Presidente esprime poscia il voto che la felicità raggiunta dall'Arciduca con questo matrimonio lo possa assistere durante tutta la sua vita, consacrata a grandi e nobili scopi (Applausi).

MADRID, 11. — Una dimostrazione formatasi alla *Puerta del Sol* si diresse alla redazione del giornale *El País*.

Le guardie civiche sbarrarono il passo ai dimostranti, i quali scagliarono sassi. Una guardia rimase ferita: alcuni studenti furono arrestati.

VIENNA, 11. — La salma di Re Milano, in seguito a desiderio espresso dal defunto, verrà tumulata nel convento di Kruchedol (Syrmia) cogli onori spettanti ai membri della Dinastia regnante.

Il Ministro serbo, Cristic, appena avvenuta la morte di Re Milano, si recò presso l'Imperatore per le opportune disposizioni.

Re Milano è morto alle ore 4,20 pom.

MADRID, 12. — Le dimostrazioni anticlericali continuano.

Nel passeggio del Prado ieri i gendarmi, attaccati a sassate, caricarono i dimostranti. Vi furono alcuni feriti.

A Saragozza i dimostranti, che portavano una bandiera repubblicana, fecero fuoco sui gendarmi e sulle guardie civiche. Parecchi dimostranti rimasero feriti. Le truppe sono consegnate.

Anche a Valenza ed a Barcellona le dimostrazioni continuano.

CAPE-TOWN, 12. — Il Governo della Colonia ha deciso di notificare alle Potenze estere che il porto di Cape-Town è infetto da peste.

VIENNA, 12. — L'aiutante di campo dell'Imperatore, Dietrichstein, si è recato nel pomeriggio di ieri alla dimora di Re Milano, per presentare le condoglianze dell'Imperatore.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Conservatorio del Collegio Romano
dell'11 febbraio 1901

Il barometro è ridotto a zero. L'altezza della stazione è di metri . . . 50,60

Barometro a mezzodì . . . 759,1

Umidità relativa a mezzodì . . . 49.

Vento a mezzodì . . . N NE debolissimo.

Cielo . . . sereno.

Termometro centigrado . . . Massimo 8°,6. Minimo 1°,1.

Pioggia . . . 0.0.

Li 11 febbraio 1901.

In Europa: pressione massima di 775 sulle Ebridi; minima sulla Russia settentrionale, Vologda 733.

In Italia nelle 24 ore: barometro ovunque diminuito di 2 a 3 mm, temperatura in generale abbassata; alcune pioggiarelle accompagnate da nevi e temporali sul versante Adriatico inferiore, Calabria e Sicilia; venti forti settentrionali sulle Marche.

Stamane: cielo alquanto nuvoloso in Sardegna, sereno altrove; venti deboli o moderati del 4° quadrante.

Barometro: massimo tra 766 e 767 sulla Valle Padana; minimo a 762 sulla costa Jonica.

Probabilità: venti del 4° quadrante moderati o freschi sull'Adriatico inferiore e Sardegna, deboli altrove; cielo vario con qualche leggera pioggia al SE, alquanto nuvoloso in Sardegna, generalmente sereno altrove.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

ROMA, li 11 febbraio 1901.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA Massima	TEMPERATURA Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio	1/2 coperto	calmo	10.0	2 8
Genova	sereno	calmo	10 2	2 3
Massa Carrara	1/2 coperto	calmo	8 7	1 1
Cuneo	sereno	—	6 2	— 5 2
Torino	sereno	—	0 9	— 6 5
Alessandria	sereno	—	0 5	—11 2
Novara	sereno	—	4 5	— 5 6
Domodossola	sereno	—	7 0	—11 4
Pavia	sereno	—	4 8	— 8 0
Milano	nebbioso	—	3 4	— 8 0
Sondrio	sereno	—	4 2	— 5 0
Bergamo	sereno	—	3 8	— 2 0
Brescia	sereno	—	4 6	— 3 7
Cremona	sereno	—	1 4	— 6 9
Mantova	sereno	—	1 6	— 4 8
Verona	sereno	—	3 1	— 3 7
Belluno	1/4 coperto	—	0 3	— 8 2
Udine	sereno	—	6 5	— 1 5
Treviso	sereno	—	7 6	— 1 8
Venezia	nebbioso	calmo	5 6	— 0 8
Padova	sereno	—	5 6	— 2 6
Rovigo	sereno	—	5 9	— 4 0
Piacenza	sereno	—	— 0 2	— 9 9
Parma	sereno	—	1 9	— 5 1
Reggio Emilia	sereno	—	2 2	— 3 6
Modena	sereno	—	2 9	— 3 9
Ferrara	sereno	—	3 8	— 3 2
Bologna	sereno	—	2 4	— 1 9
Ravenna	sereno	—	7 3	— 3 0
Forlì	sereno	—	4 0	— 0 8
Pesaro	sereno	mosso	6 0	— 0 2
Ancona	1/2 coperto	agitato	6 6	3 2
Urbino	1/2 coperto	—	3 2	— 1 0
Macerata	sereno	—	5 1	0 6
Ascoli Piceno	nebbioso	—	7 5	0 8
Perugia	sereno	—	4 2	— 1 0
Camerino	coperto	—	1 7	— 2 8
Lucca	sereno	—	8 5	— 1 4
Pisa	sereno	—	10 6	— 2 4
Livorno	1/4 coperto	calmo	8 9	0 0
Firenze	sereno	—	8 4	— 2 7
Arezzo	sereno	—	6 6	— 0 8
Siena	sereno	—	6 2	— 1 0
Grosseto	sereno	—	10 8	— 1 1
Roma	sereno	—	9 6	1 1
Teramo	3/4 coperto	—	6 1	0 0
Chieti	coperto	—	7 0	— 1 8
Aquila	sereno	—	3 4	— 6 2
Agnone	sereno	—	0 5	— 2 5
Foggia	coperto	—	6 1	1 0
Bari	coperto	legg. mosso	9 2	4 0
Lecce	coperto	—	12 1	5 0
Caserta	sereno	—	9 5	2 2
Napoli	sereno	calmo	9 0	3 3
Benevento	sereno	—	7 4	0 1
Avellino	sereno	—	5 8	— 0 3
Caggiano	sereno	—	3 1	— 0 7
Potenza	3/4 coperto	—	2 0	— 1 0
Cosenza	sereno	—	8 0	3 0
Tiriolo	sereno	—	7 2	0 0
Reggio Calabria	1/4 coperto	mosso	12 0	6 0
Trapani	1/2 coperto	legg. mosso	12 4	9 3
Palermo	coperto	mosso	12 4	5 0
Porto Empedocle	1/4 coperto	mosso	12 0	6 0
Caltanissetta	—	—	—	—
Messina	1/2 coperto	legg. mosso	12 0	5 8
Catania	1/4 coperto	calmo	12 3	6 4
Siracusa	1/4 coperto	legg. mosso	14 0	6 4
Cagliari	coperto	legg. mosso	15 8	2 2
Sassari	coperto	—	8 0	2 5

Direttore: AVV. GIOVANNI PIACENTINI. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *Gerente responsabile.*